



03257-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Angelo Matteo Socci
Aldo Aceto
Ubalda Macrì
Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Acet CEM

Sent. n. sez. *1993*
UP - 15/12/2020
R.G.N. 23009/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento penale nei confronti di
(omissis) , nato a (omissis)
avverso la sentenza dell'11/02/2020 del Tribunale di Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello e la trasmissione
degli atti alla Corte d'appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 febbraio 2020, resa all'esito di giudizio abbreviato, il
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha assolto l'imputato, in
ordine al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuta l'insussistenza

del fatto, sul rilievo che non vi sarebbe prova dell'istituzione delle scritture contabili, ritenuta presupposto necessario per configurabilità del reato.

2. Avverso la sentenza il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra il fatto contestato e la decisione, con conseguente violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la condotta descritta nella contestazione non sarebbe corrispondente a quanto effettivamente accertato dal Tribunale. Invero, l'imputazione contestata atterrebbe all'occultamento o alla distruzione, per l'annualità 2016, delle fatture emesse – ritenute documenti a conservazione obbligatoria sia ai sensi dell'art. 2214, secondo comma, cod. civ., sia ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 – mentre, nel provvedimento impugnato, l'imputato sarebbe stato assolto per mancanza di prova circa l'istituzione dei libri contabili, fatto evidentemente non oggetto della contestazione; così confermandosi l'erronea applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui si sarebbe limitata la portata alla sola ipotesi di occultamento o distruzione dei registri contabili.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che la conclusione del Tribunale circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato – desunta dall'entità minimale dell'imposta evasa che renderebbe manifesta l'assenza del fine di evadere le imposte – risulterebbe non sufficientemente argomentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza – riferito all'erronea applicazione della disposizione incriminatrice – è fondato.

Come ben evidenziato dal ricorrente, il Tribunale ha sostanzialmente interpretato tale disposizione come riferibile ai soli libri contabili – che l'imputato aveva sostenuto di non avere mai istituito – e non anche alle fatture, che erano in realtà unico oggetto dell'imputazione («ometteva di conservare e distruggeva le fatture dell'omonima ditta individuale»), la cui esistenza – secondo la prospettazione del pubblico ministero ricorrente – è pacifica nel caso di specie. Ed effettivamente l'interpretazione limitativa dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 data dal Tribunale risulta erronea, perché la disposizione letteralmente si riferisce, invece, a tutti i «documenti di cui è obbligatoria la conservazione». Del resto,

questa Corte ha precisato, sul punto, che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862).

1.2. Il secondo motivo – che, a prescindere dalla sua intestazione formale, appare sostanzialmente riferito ad una carenza assoluta di motivazione riconducibile alla categoria della violazione di legge, in relazione alla quale l'art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen. consente il ricorso diretto per cassazione – è anch'esso fondato.

La sentenza prende le mosse, per escludere il dolo del reato, dalla ritenuta modesta entità dell'evasione dell'Irap (euro 848,00), senza considerare le pagg. 6 e 7 della comunicazione di notizia di reato, da cui emerge che: l'Irap non era l'unica imposta evasa, essendovi più di 21.000,00 euro di imponibile nascosto, rilevante anche ai fini dell'imposta sul reddito; che l'evasione deve comunque essere considerata rilevante in relazione alle piccole dimensioni dell'impresa; che il soggetto è un evasore fiscale totale, al quale si è arrivati solo attraverso controlli incrociati.

2. Per tali motivi, la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso il 15/12/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Luca Ramacci

